

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3864

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BURANI PROCACCINI, MISURACA, RICCIUTI, GRILLO, LISI**

Disposizioni per favorire le attività di distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola

*Presentata il 7 aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Politica agricola comune (PAC) è il principale strumento di programmazione che accompagna il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli. L'attuazione di tale politica comporta, in particolare, l'istituzione di un insieme di organizzazioni comuni di mercato (OCM) che assumono forme diverse a seconda dei prodotti.

La PAC ha per scopo l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998 e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata.

Questi obiettivi possono essere raggiunti, tra l'altro, tramite la concessione di

sostegni volti a favorire l'effettuazione di determinati e particolari processi di trasformazione agroindustriale delle materie prime. Si tratta di operazioni che consentono di ottenere prodotti non utilizzabili direttamente come alimenti, ma utili e necessari principalmente per l'industria alimentare. In questo modo si adattano efficacemente le risorse ai fabbisogni e si consegue il doppio risultato di soddisfare sia le esigenze del settore agricolo, sia quelle del sistema agroalimentare. Tenendo in considerazione questi fattori, la OCM del mercato vitivinicolo ha previsto la possibilità di ricorrere alle distillazioni facoltative dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola.

Compete alla commissione disciplinare l'esecuzione delle attività di distillazione e in particolare determinare le modalità di concessione dei relativi sostegni.

Il sostegno alle distillazioni facoltative si basa su aiuti che vengono corrisposti ai distillatori e ai produttori di vino.

Le industrie della distillazione rappresentano l'elemento centrale del sistema, sono l'anello di collegamento che permette da un lato il ritiro dei vini presso gli agricoltori così da sostenere il mercato vitivinicolo, dall'altro la trasformazione di tali vini in alcole, così da facilitare il proseguimento delle forniture a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'uso del medesimo alcole è tradizionale.

Nel corso dell'ultimo quinquennio il settore dell'alcole, sia a livello comunitario, sia e soprattutto a livello nazionale, ha dovuto fare fronte ad una serie di problemi connessi in gran parte alla crescente concorrenza sul mercato interno. I principali sono:

le importazioni dai Paesi terzi sono in aumento a partire dal 1995, anno in cui i dazi doganali di entrata sono stati ridotti del 36 per cento a seguito dell'attuazione degli accordi dell'*Uruguay Round* (passando dai 400.000 ettolitri circa del 1995 a poco più di 1,1 milioni di ettolitri nel 1999). Il loro impatto sul mercato comunitario e interno è significativo perché una quota consistente (80 per cento) di tali importazioni è realizzata in esenzione da dazi e spesso sovvenzionate a livello nazionale;

si assiste ad importazioni crescenti di miscele di alcole contenenti denaturanti, soggette al pagamento di aliquote dei dazi molto più basse. Una volta importato, l'alcole contenuto nella miscela può essere estratto e utilizzato per impieghi tradizionali;

dal gennaio 2000 è possibile importare a dazio zero alcole diluito con acqua nella voce tariffaria della vodka sfusa. Con

tale modifica si corre il rischio che dopo l'importazione l'acqua sia estratta da tale alcole eludendo il pagamento del dazio.

L'industria nazionale dell'alcole risente gravemente di questa situazione. Per le distillerie nazionali, dovendo operare in un mercato privo di trasparenza e alterato per via della presenza di grandi quantitativi di alcole che non sottostà ad alcuna regola e che anzi beneficia di sovvenzioni, diventa estremamente difficoltoso smerciare in maniera competitiva il loro alcole di origine agricola.

Le circostanze descritte pregiudicano irreversibilmente il corretto svolgimento delle distillazioni facoltative. Da alcuni anni il Governo è costretto a fronteggiare con provvedimenti di natura straordinaria e urgente le situazioni di crisi nel mercato vitivinicolo.

La Commissione europea è consapevole di questi fatti e per farvi fronte ha previsto che le autorità nazionali competenti possano, a determinate condizioni, acquistare l'alcole ottenuto dalle distillazioni facoltative.

In via generale l'alcole prodotto con vini sottoposti a distillazione facoltativa non può più essere acquistato dalle competenti autorità nazionali. Tale divieto è derogabile qualora le medesime autorità abbiano elaborato un programma di vendita dell'alcole che non interferisca con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti.

In considerazione di quanto premesso e ritenendo opportuno facilitare l'attuazione di quella parte della OCM del mercato vitivinicolo che destina specifiche attenzioni e sostegni ai produttori del nostro Paese, chiediamo che la presente proposta di legge possa incontrare il favore di tutti ed essere prontamente approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo svolgimento delle attività di distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola al fine di sostenere il mercato vinicolo e la redditività degli agricoltori, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

### ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, destinata all'acquisto, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), degli alcoli ottenuti dalle distillazioni facoltative previste dal capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

2. L'AGEA, allo scopo di poter effettuare gli acquisti degli alcoli di cui al comma 1 senza incorrere nei divieti stabiliti dal paragrafo 5 dell'articolo 64 del citato regolamento (CE) n. 1623/2000, elabora, ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo 64, un programma di vendita di tali alcoli che non interferisca con gli usi tradizionali.

3. Il programma di vendita di cui al comma 2 è elaborato di intesa con l'associazione delle industrie della distillazione, con le associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale, con i rappresentanti dell'industria dei carburanti e con i rappresentanti del settore della ricerca e della sperimentazione che si occupano dell'uso alternativo degli alcoli di origine agricola.

4. Il programma di vendita di cui ai commi 2 e 3 deve essere principalmente di tipo agroambientale per la vendita degli alcoli al settore dei carburanti. Per tale scopo, il medesimo programma può prevedere che l'uso degli alcoli sia finalizzato anche ad attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle energie alternative a basso impatto ambientale e nel settore del risparmio energetico e può, altresì, prevedere le seguenti azioni:

a) svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nell'ambito dell'uso alternativo degli alcoli, segnatamente riguardo alla produzione di idrogeno, allo sviluppo del settore tecnologico delle celle a combustibile e all'utilizzo integrale o in miscela degli alcoli per l'alimentazione di motori a combustione, di macchine operatrici e di impianti di produzione di calore;

b) effettuazione di sperimentazioni sull'uso degli alcoli nell'alimentazione dei mezzi per il trasporto pubblico;

c) realizzazione di impianti sperimentali ad alcole per il riscaldamento domestico;

d) produzione di energia elettrica tramite uso di alcole.

#### ART. 3.

1. Il programma di cui all'articolo 2 può avere una durata pluriennale e deve essere predisposto entro il termine del mese di agosto 2003.

2. L'AGEA comunica il programma di cui al comma 1 alla Commissione europea e, a soli fini conoscitivi, al Parlamento italiano.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0044260\*